

CAMERA DEI DEPUTATI N. 849

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **NANNUZZI, CIANCA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, BARDINI, DE GRADA, CAPRARA, NEGARVILLE, ADAMOLI**

Presentata il 6 febbraio 1959

Adozione dell'orario unico per alcune categorie di lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che proponiamo alla vostra approvazione certamente potrà apportare giovamento a numerosissimi lavoratori, contribuendo contemporaneamente a migliorarne il rendimento nel lavoro stesso. Intendiamo infatti con la nostra proposta di legge, chiedervi di estendere ai dipendenti dagli Istituti previdenziali ed assistenziali, dagli Istituti di credito, dalle Imprese di assicurazioni, dall'Istituto di emissione, dagli Enti di diritto pubblico, da Enti locali e parastatali e da Enti, Istituti, Aziende soggette comunque a controllo o vigilanza dello Stato, l'orario di lavoro continuato che già da anni e con profitto è stato adottato per gli impiegati dello Stato e di molte aziende private. Tale regolamentazione dell'orario lavorativo verrebbe a sollevare i lavoratori dal quotidiano e notevole aggravio di fatica, di perdita di tempo e di maggiore spesa che essi incontrano percorrendo quattro volte al giorno le grandi distanze (si tratta spesso di più di tre ore compressive) che dividono le loro abitazioni dagli uffici e dalle aziende e ciò contribuirebbe fra l'altro, a far sì che essi abbiano più tempo a disposizione da dedicare al miglioramento della loro cultura, alla pratica degli sports, alla cura della propria famiglia. D'altronde si otterrebbe, con l'adozione dell'orario continuato, di migliorare anche la situazione dei servizi di trasporti collettivi, la cui crisi va accentuandosi sempre più nei grandi, come nei medi e piccoli centri urbani.

Del resto le esperienze fatte in molti paesi d'Europa e d'America, alcuni dei quali a grande sviluppo economico ed industriale, dimostrano come l'orario di lavoro continuo si adatti perfettamente alle esigenze della società moderna anche sotto il profilo del rendimento e della produttività.

In Italia, l'orario unico viene osservato nell'Amministrazione dello Stato, in molti Enti pubblici ed in moltissime aziende industriali, alle quali ultime non si può certo rimproverare di non aver considerato anche il lato economico del problema.

Si potrebbe osservare che, per gli Istituti di credito, vi è la esigenza particolare dei servizi per il pubblico. Ma a questo proposito si deve rilevare che il criterio della disponibilità permanente nei confronti del pubblico non regge di fronte alla constatazione che nell'ora di sportello pomeridiano le operazioni sono limitatissime e che durante il periodo estivo, in gran parte del territorio nazionale, le Banche effettuano l'orario continuato senza alcun sintomo di disservizio per il pubblico. Molto più utile sarebbe invero il prolungamento di un'ora dell'orario antimeridiano degli sportelli.

Una soluzione organica del problema, per quanto riguarda l'Istituto di emissione, gli Enti pubblici, gli Istituti di credito e di assicurazione e gli Enti previdenziali, non può che essere affidata alla disciplina legislativa.

Nella presente proposta di legge si è ritenuto di fissare l'orario settimanale al

limite massimo di 36 ore in analogia a quanto praticato dalle Amministrazioni dello Stato.

L'articolo 2 si propone di creare condizioni per il miglior adattamento dell'orario di lavoro continuo alle esigenze dei vari istituti ed aziende stabilendo che le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella legge

dovranno essere definite dalle direzioni d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria.

Le oggettive, indiscutibili finalità sociali alle quali si ispira la presente proposta di legge giustificano la fondata speranza dei presentatori che l'Assemblea voglia farla propria accogliendo le esigenze dei lavoratori interessati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'orario di lavoro dei dipendenti dagli Istituti previdenziali ed assistenziali, dagli Istituti di credito, dalle Imprese di assicurazione, dall'Istituto di emissione, dagli Enti di diritto pubblico, da Enti locali e parastatali e da Enti, Istituti, Aziende soggette comunque a controllo o vigilanza dello Stato, anche se il loro rapporto di lavoro è regolato da contratti collettivi, non può superare le 36 ore settimanali e deve comunque svolgersi con orario continuativo quotidiano.

ART. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 saranno attuate da parte degli Enti contemplati nella presente legge in accordo con le Organizzazioni sindacali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della medesima.

ART. 3.

In nessun caso, quanto disposto dall'articolo 1 può determinare peggioramenti retributivi o normativi delle condizioni di cui godevano i lavoratori all'atto dell'approvazione della presente legge.